



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

▼ ▼ ▼

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 31 Marzo 2025

Prot. 41/25

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
On. Giorgia MELONI

Al Ministro dell'Interno
Prefetto Matteo PIANTEDOSI

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
Sen. Paolo ZANGRILLO

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno
On. Emanuele PRISCO

Al Presidente della Commissione I Affari Costituzionali
Camera dei Deputati e presentatore Emendamento n. 8.90
On. Nazario PAGANO

Al Presidente della Commissione XI Lavoro
Camera dei Deputati
On. Walter RIZZETTO

Al Relatore AC n. 2308 per la Commissione I Affari Costituzionali
Camera dei Deputati
On. Paolo Emilio RUSSO

Al Relatore AC n. 2308 per la Commissione XI Lavoro
Camera dei Deputati
On. Marta SCHIFONE

Al Relatore AC n. 2308 per la Commissione XI Lavoro
Camera dei Deputati
On. Tiziana NISINI

A TUTTI gli Onorevoli Deputati
della Commissione I Affari Costituzionali e della Commissione XI Lavoro
Camera dei Deputati

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Eros MANNINO

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Giacomo VARANELLI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile
Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Atto Camera n. 2308 – “Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.**

Parere contrario all' Emendamento 8.90 a firma dell'On. Nazario PAGANO pregiudizievole per il Soccorso pubblico e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Preme a questa O.S. CONAPO, Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, il più rappresentativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, portare alla Vostra attenzione le **criticità relative all'emendamento di cui all'oggetto che modifica l'art. 8 dell'A.C. n. 2308** il cui testo per semplicità viene qui di seguito riportato:

CAMERA DEI DEPUTATI
A.C. 2308
Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2025, n.25, recante disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni
EMENDAMENTO ALL' ART. 8
<i>“Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:</i>
<i>“10-bis. Allo scopo di assicurare il razionale ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di emergenza sanitaria territoriale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, implementano i rispettivi disciplinari tecnici del servizio NUE 112 al fine di garantire elevati e omogenei livelli essenziali di assistenza in caso di chiamate di soccorso relative a territori montani, ipogei o impervi, tenuto conto dei prevalenti rischi di evoluzione sanitaria e/o ambientali ivi costantemente presenti. In tali contesti deve essere in ogni caso garantita la tempestiva attivazione, per competenza, dei servizi di soccorso ed elisoccorso di emergenza-urgenza sanitaria, in stretto coordinamento, nel quadro delle intese operative vigenti, col Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto previsto dal primo periodo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”</i>
<i>8. 90. Nazario Pagano”</i>

Nel seguito le **principali criticità dell'emendamento:**

In primis, riguardo il **“potere generalizzato” di implementare “i rispettivi disciplinari tecnici del servizio NUE 112 in caso di chiamate di soccorso relative a territori montani, ipogei o impervi”**, l'emendamento attribuirebbe di fatto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano un potere che in realtà appartiene allo Stato.

Come è noto, il Numero Unico di Emergenza 112 (NUE 112) in Italia dipende principalmente dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a cui spetta il coordinamento e la gestione del servizio a livello nazionale oltreché di definire, attraverso la Commissione Consultiva istituita con l'art. 75-bis del D.Lgs n. 259/2003 (e confermata dal D.Lgs n. 207/2021), le linee guida operative.

Tale Commissione Consultiva non a caso è composta da rappresentanti di vari enti e ministeri, tra cui il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Stato-Regioni, il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Le Regioni sono responsabili dell'attuazione del servizio nei rispettivi territori in conformità alle direttive nazionali e possono proporre miglioramenti o aggiornamenti. Le proposte di modifica da parte delle Regioni, supportate da dati tecnici e motivazioni dettagliate, devono essere trasmesse al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed esaminate dalla Commissione Consultiva ex art. 75-bis la quale redigerà un parere sulla base del quale il Ministero dell'Interno può o meno approvare l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico Operativo (D.T.O.).

L'emendamento in oggetto che impone l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico Operativo (D.T.O.) appare pertanto potenzialmente idoneo a “spogliare” lo Stato dei propri poteri e a bypassare il Ministero dell'Interno e la Commissione Consultiva con il fondato rischio di creare sistemi di soccorso differenziati all'interno della Nazione a discapito di un unitario ed uniforme sistema di soccorso.

Da un punto di vista “formale” si ritiene pertanto che una tale (eventuale) modifica non debba essere perseguita mediante l'emendamento in oggetto ma attraverso la già prevista procedura di richiesta da parte delle Regioni alla Commissione Consultiva presso il Ministero dell'Interno.

In secondo luogo, l'emendamento di cui sopra, con la generica locuzione **“in caso di chiamate di soccorso”**, attribuisce alle Regioni un potere che esula dal mero soccorso di tipo sanitario andando così a sconfinare nell'ambito di tutte le chiamate di soccorso e quindi anche del soccorso pubblico, costituzionalmente di competenza esclusiva dello Stato che lo esercita attraverso il Ministero dell'Interno ed il cui coordinamento è affidato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 139/2006.

In terzo luogo, l'emendamento, con la generica previsione **“tenuto conto dei prevalenti rischi di evoluzione sanitaria e/o ambientali”** altro non fa che un'enorme confusione.

In quanto ai potenziali **“rischi ambientali”** infatti il carattere sanitario è escluso per definizione e, pertanto, si tratta di soccorso pubblico di totale competenza Statale che non può essere attribuito né alle Regioni, né al Servizio Sanitario, né in via esclusiva ai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.) venendo così ad esautorare lo Stato dalle sue funzioni Costituzionali.

In quanto alla locuzione **“evoluzione sanitaria”** utilizzata nell'emendamento, pare proprio il tentativo di dare una base giuridica ad un concetto di per sé inesistente nei fatti e sovente già utilizzato informalmente dai volontari del Soccorso Alpino per giustificare il mancato coinvolgimento dei Vigili del Fuoco nelle operazioni di soccorso, sia di terra sia con l'impiego del mezzo aereo. Un concetto che mal si concilia con la realtà considerato che una persona che si smarrisce può subire gli effetti del caldo o del freddo, chi chiede soccorso per un incendio può aver inalato fumi tossici, chi rimane bloccato dall'acqua può subire un'ipotermia, una lista che potrebbe continuare a lungo! Una infinita catena di esempi a dimostrazione che, in caso si accetti il concetto giuridico di **“rischio evoluzione sanitaria”**, tutti gli interventi di soccorso su tutto il territorio andrebbero considerati tali e non solo quelli in **“territori montani, ipogeici o impervi”**. Una cosa assurda che significherebbe impostare un'operazione di soccorso per quello che in quel momento l'evento non è senza peraltro tralasciare il fatto che la quasi totalità delle operazioni sanitarie in ambiente prevedono a monte la messa in sicurezza dello scenario, attività tutta di appannaggio dei Vigili del Fuoco.

In quarto luogo, l'emendamento, nel prevedere che “*in caso di chiamate di soccorso relative a territori montani, ipogei o impervi (...) deve essere in ogni caso garantita la tempestiva attivazione, per competenza, dei servizi di soccorso ed elisoccorso di emergenza-urgenza sanitaria*” pare attribuire all'emergenza sanitaria anche la competenza per richieste di soccorso di carattere “non sanitario”.

Come è noto, il Disciplinare Tecnico Operativo (D.T.O.) suddivide in maniera analitica i vari eventi incidentali che possono essere oggetto delle richieste di soccorso da parte dei cittadini. Ogni tipologia di evento prevede un Ente direttamente competente (a cui il NUE 112 passa “*per competenza*” direttamente anche in fonia l’utente) ed eventuali Enti aggiuntivi che possono contribuire al soccorso e che vengono informati “*per conoscenza*”.

L’Emergenza sanitaria è sicuramente l’Ente competente a ricevere “*per competenza*” tutti gli eventi classificabili come “soccorso sanitario” mentre può eventualmente essere informata, qualora necessario, “*per conoscenza*” per tutti quegli eventi non classificabili come “soccorso sanitario” come gli eventi di “soccorso tecnico urgente” di competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'emendamento, così come formulato, attribuirebbe invece all’Emergenza sanitaria una competenza che esula da quella propria legata all’attività del servizio di emergenza sanitaria e cioè a quell’attività che fornisce cure preospedaliero urgenti, sconfinando nell’ambito del “soccorso tecnico urgente” facente capo ai Vigili del Fuoco.

Infine, la previsione di uno “**stretto coordinamento**” con l’Organizzazione di volontariato denominata **Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico** alimenta fondati dubbi che lo scopo dell'emendamento non sia un miglioramento degli standard del sistema di soccorso italiano bensì un potenziale vantaggio della medesima Organizzazione di volontariato la quale sovente ha dato prova di tentare di ottenere per via legislativa la competenza esclusiva in determinati ambiti operativi a danno di Corpi dello Stato.

Da ultimo, quanto al dichiarato intento di “**assicurare il razionale ed efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili**” è lecito dubitare di come ciò possa avvenire se si procede con l'esclusione a priori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, un Corpo professionista dello Stato che possiede risorse umane, strumentali e competenze specifiche per operare anche nei territori montani, ipogei o impervi anche in sinergia con le altre realtà del soccorso ma soprattutto con la presenza e la responsabilità dello Stato.

Senza nulla togliere alle capacità ed ai meriti dei volontari del Soccorso Alpino, sottolineiamo che una organizzazione di volontariato non può essere destinataria di poteri esclusivi nel campo di operatività del Soccorso Pubblico i quali ricadono sotto la responsabilità del Ministro dell’Interno e sono esercitati per mezzo e sotto il coordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per le suesposte motivazioni il CONAPO esprime parere contrario all’ Emendamento n. 8.90 a firma dell’On. Nazario PAGANO pregiudizievole per il Soccorso pubblico e per il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Certi di un Vostro fattivo e tempestivo interessamento a tutela anche dei poteri dello Stato, con preghiera che il presente contributo sia acquisito agli atti per la discussione parlamentare, comunichiamo fin d'ora la nostra disponibilità per ogni ulteriore confronto.

Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.

